



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Daniela Giunipero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. di R.G. 21583/2018

promossa da

CA in persona
del legale rappresentante, in qualità di cessionaria del credito vanta-
to dalla sig.ra rappresentata e difesa dall' Avv.
Marco PALERMITI - attrice -

CONTRO

SOCIETÀ' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. - convenuta -

OGGETTO: Risarcimento eventi atmosferici.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, adversis reject is,

Esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 320, com-
ma 1, c.p.c.

Nel merito:

- dichiarare tenuta e condannare SOCIETÀ' REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settem-
bre 2005 n. 209 ut supra specificata, al pagamento della somma do-
vuta di € 1.600,00, per le causali di cui in narrativa, in favore della

2069/
Sentenza N. 17/05/2022
Spediz. N. 23/06/2022
Depositate II. 21583/18
Rg. N. 17252/22
Crim. N. 2536/22
Resp. N.

av. ...

cessionaria ()
pe, in persona del legale rappresentante sig. ()
: ed a titolo di indennizzo per i danni subiti dal cedente sig. ra
a, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo effettivo.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ivi compresa la fase di attivazione del procedimento di mediazione di cui si chiede la liquidazione ex art. 20 DM 55/2014 con la nota redatta ex art. 75 disp.att. c.p.c., oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrenze, di cui si chiede la distrazione a favore dell'Avv. procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.".

Per parte convenuta

In via principale nel merito

Accertare e dichiarare la non opponibilità della cessione del credito vantata dall'attrice ai danni di Reale; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio;
Conseguentemente e, per l'effetto, previo l'eventuale accertamento della carenza di legittimazione attiva da parte dell'attrice, rigettare qualsivoglia domanda, a qualunque titolo, avanzata dalla Carrozzeria ai danni di Reale;

In via subordinata nel merito

Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge per l'ottenimento del chiesto indennizzo assicurativo in capo all'attrice; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio;
Conseguentemente e, per l'effetto, previo l'eventuale accertamento della carenza di legittimazione attiva da parte dell'attrice, rigetta-

re qualsivoglia domanda, a qualunque titolo, avanzata dalla Carrozzeria [redacted] ai danni di Reale;

In via ulteriormente subordinata nel merito Accertare e dichiarare l'assente e/o tardiva e dolosa denuncia di sinistro da parte della Sig.ra [redacted]; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto; Conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto all'indennizzo in relazione alla polizza di cui sopra in capo alla Carrozzeria [redacted], quale cessionaria del credito indennitario facente capo alla Sig.ra

[redacted] con l'ulteriore conseguenza di rigettare in toto la domanda di indennizzo, a qualunque titolo avanzata da parte di quest'ultima ai danni della Società Reale Mutua di Assicurazioni;

In via ulteriormente subordinata nel merito

Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge e di contratto per provvedere all'indennizzo assicurativo, così come richiesto dall'attrice, quale cessionaria del credito indennitario facente capo alla Sig.ra [redacted], ai danni di Reale; il tutto, sulla

scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto; Conseguentemente e, per l'effetto, rigettare in toto qualsivoglia domanda, a qualunque titolo avanzata da parte della predetta Carrozzeria [redacted] nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni;

In via ancor più subordinata nel merito

Previamente accertando e dichiarando il valore del danno effettivamente patito dal veicolo in proprietà alla Sig.ra [redacted] in occasione del presunto evento del 30.05.2018, accertare e dichiarare che l'indennizzo eseguito da Reale a favore della Carrozzeria [redacted] per l'importo complessivo di E 2.500,00, risulta

essere stato effettuato nel rispetto dei termini di polizza, regolarmente sottoscritta dalle parti; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto;

Conseguentemente e, per l'effetto, rigettare qualsiasi domanda indennitaria, a qualunque titolo avanzata da parte della Carrozzeria ai danni di Reale in relazione al sinistro del 30.05.2018, ritenendo congruo l'importo già Versato;

In ultima istanza nel merito

Accertare e, comunque, dichiarare l'effettiva misura del danno patito dal veicolo in proprietà alla Sig.ra in occasione del presunto sinistro del 30.05.2018, già dedotto l'importo dell'indennizzo versato da Reale ante giudizio per E 2.500,00; il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa del presente atto e delle sole risultanze istruttorie;

Conseguentemente e, per l'effetto, mandare assolta la Reale da qualsivoglia ulteriore pretesa, esorbitante rispetto alla misura accertata e, comunque, non oltre il massimale, gli scoperti e le franchigie di polizza tutti;

- Ammettere e disporre C.T.U. tecnico - quantitativa sul veicolo in proprietà alla Sig.ra , finalizzata ad accertare la compatibilità dei danni dalla stessa patiti con l'evento del 30.05.2018, nonché finalizzata alla quantificazione effettiva degli stessi, volta anche a verificare la valenza e la correttezza dell'intervento in riparazione effettuato, nonché la congruità dei costi orari di mano d'opera e del numero delle ore di lavorazione;

Con ogni più ampia riserva in materia istruttoria, da sciogliersi nei concedendi termini di legge.

In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, come per legge ed oltre oneri fiscali ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra _____, proprietaria della vettura MERCEDES BENZ tg. _____; assicurato per la RC auto, comprensiva di Garanzia "Calamita' Naturali", con Reale Mutua Assicurazioni, che in data 30.5.2018, alle ore 16.15 circa, veniva danneggiato da una violenta grandine, fatto avvenuto in Torino nei pressi di Via Maria Ausiliatrice e pertanto provvedeva a comunicare, a termini di polizza, l'evento alla propria agenzia assicurativa Reale Mutua, la quale, aperto il sinistro e rubricatolo al n. 2018/270238, incaricava tecnico fiduciario, perito Caveglia, di periziare il veicolo di proprietà della medesima.

La sig.ra _____ cedeva il proprio credito di indennizzo alla Carrozzeria _____ e la quale effettuava le riparazioni del veicolo danneggiato. In occasione della perizia venivano scattati vari rilievi fotografici e veniva accertato il nesso causale tra evento e danni, tanto che la Compagnia provvedeva a corrispondere a mezzo bonifico bancario il minor importo di 2.500,00, pagamento trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma pretesa di € 4.600,00 compreso d'IVA per un indennizzo pari, al netto delle condizioni di polizza (scoperto minimo €500,00), ad € 4.100,00.

Con atto di citazione del 9.10.2018 l'attrice invocava innanzi a questo Ufficio la convenuta al fine di veder riconosciute le proprie ragioni.

Con comparsa di costituzione e risposta del 14.5.2019 la compagnia Reale Mutua si costituiva in giudizio contestando la domanda attea. Attivata la procedura di mediazione, alla quale la convenuta non aderiva, il Giudice assegnava termini per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c. all'esito delle quali fissava udienza di precisazione conclusioni al 17.5.2022, assegnando termine per il deposito di note conclusionali al 27.4.2022.

La causa viene trattenuta a decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice, cessionaria del credito della sig.ra _____, proprietaria della vettura MERCEDES BENZ tg. _____, ha promosso la presente causa al fine di ottenere l'integrale risarcimento per i danni subiti da detto veicolo in conseguenza di una violenta grandinata, avendo ricevuto stragiudizialmente la somma di € 2.500,00, ritenuta non soddisfacente e ritenendo di avere diritto ad ottenere il pagamento della residua somma di € 1.600,00.

Parte convenuta si è costituita, formulando contestazioni in ordine alla quantificazione dei danni, ritenuta eccessiva la richiesta di parte attrice alla luce delle condizioni contrattuali di polizza relative alla franchigia da applicarsi in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata ed alla determinazione del danno risarcibile in caso di cd. "danno totale".

Oggetto del contendere tra le parti è quindi l'accertamento dei costi per le riparazioni da eseguirsi sul veicolo danneggiato dalla violenta grandinata e la determinazione dell'indennizzo alla luce delle condizioni contrattuali, previo accertamento della loro operatività e validità.

La veridicità del fatto storico su cui si basano le richieste attoree, ovvero la grandinata avvenuta il 30.5.2018 e causa del danneggiamento della carrozzeria dell'automobile della sig.ra risulta provata.

Risulta, infatti, pacifico che: in data 16.6.2018 La sig.ra ha denunciato alla compagnia assicurativa convenuta il sinistro verificatosi ai danni della vettura MERCEDES BENZ tg. in conseguenza della violenta grandinata verificatasi in Torino il giorno 30.5.2018; a seguito di tale denuncia, Reale Mutua ha preso in carico la gestione del sinistro, incaricando il proprio tecnico fiduciario, che ha accertato la coerenza dei danni con la dinamica del sinistro denunciato e ha quantificato il danno sofferto dal veicolo in complessivi, € 3.549,54, dando atto che il riparatore ha concordato il numero di ore di lavoro indicato nell'elaborato, ma non la tariffa oraria ivi applicata.

Ne consegue che parte convenuta ha riconosciuto il fatto storico e sostanzialmente il titolo risarcitorio azionato, tanto da corrispondere un importo di € 2.500,00.

Quindi nulla vi è da aggiungere sul punto.

La cessione di credito è pacificamente un contratto traslativo; come tale esso può avere un effetto immediato o differito ma certamente istantaneo; è discussa in dottrina la problematica della causa di questo negozio, in relazione alla quale tuttavia non si sostiene che il contratto (come tale soggetto a tutta la disciplina generale dei contratti) possa esserne totalmente privo, semplicemente se ne evidenzia la possibile astrattezza o meglio la natura "esterna", posto che normalmente la cessione troverà causa in altri rapporti debitori in-

tercorrenti tra cedente e cessionario, ovvero in ragioni di liberalità, sempre attinenti ai rapporti tra questi ultimi due soggetti.

La stessa Reale Mutua ha ritenuto valida ed efficace la predetta cessione del credito, tanto da aver proceduto alla liquidazione in favore della cessionaria Carrozzeria dell'importo di € 2.500,00, ritenendo quindi pacifica la validità della cessione.

A prescindere dalla incertezza sulla data, la Compagnia ha ritenuto perfettamente valida la cessione, provvedendo a liquidare l'importo di € 2.500,00 in favore dell'odierna attrice.

Ogni eccezione relativa alla validità della cessione e della tempestività della denuncia di sinistro appare superata dal riconoscimento del debito effettuato dalla Compagnia, che ha provveduto a corrispondere l'importo ritenuto congruo a titolo risarcitorio.

Atteso quanto sopra, appare sussistere un espresso riconoscimento da parte della Convenuta, sul quale si fonda la presente decisione.

Anche l'eccezione relativa all'omessa produzione del contratto assicurativo nella sua interezza appare superata dal riconoscimento del debito cui si è più volte accennato.

Permane quindi la questione relativa alle clausole di contratto, che limitano il diritto risarcitorio della parte contraente.

A parere di questo giudice le condizioni contrattuali richiamate dalla società convenuta limitative del diritto all'indennizzo devono ritenersi inefficaci, poiché non sono state oggetto né di specifica approvazione né di specifica contrattazione per le seguenti considerazioni.

La Suprema Corte con orientamento consolidato in tema di contratto di assicurazione ha affermato il principio secondo cui sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti

dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.

(Ex plurimis Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 11757 Anno 2018)

Nel caso di specie la clausola va inquadrata negli artt. 1218 cc., 1341 c.c., 1342 c.c., 1367 c.c., 1375 c.c. e nelle previsioni del Codice del Consumo.

Alla fattispecie risulta altresì applicabile il principio della buona fede (in riferimento alle clausole abusive/vessatorie e cioè tali da determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ex art 33 Cod. Consumo), che deve essere inteso in senso oggettivo e cioè nel senso che la violazione del principio della buona fede diventa a sua volta abuso a danno della controparte ex artt. 1377 c.c., 1367 c.c. e 1375 c.c. con conseguente nullità delle relative clausole atteso l'abuso per la posizione dominante dell'impresa.

A parere di questo giudice per i motivi sovra esposti la limitazione imposta dalle condizioni generali di contratto comporta una limitazione della tutela del contrante debole, che viene vincolato.

Ritenuta quindi la vessatorietà della clausola limitativa del diritto al risarcimento in forma specifica, non può che richiamarsi la valutazione compiuta dalla stessa Compagnia con il riconoscimento sopradetto, che, al netto della penale applicata, ha valutato il danno in € 3.549,54.

Detta somma appare frutto dell'accordo e pertanto ritenuta congrua.

Avendo ricevuto ante causam la somma di € 2.500,00, permane un credito di € 1.049,54.

Sulla somma riconosciuta come dovuta dovranno essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione sex. Unite n. 1712/95.

Le spese seguono infatti la soccombenza, tenuto conto del valore effettivo della controversia soccombenza e sono liquidate giusto quanto previsto dai parametri ex D.M. 55/14 nella misura dei parametri, tenuto conto anche del decisum e non al "disputatum" (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CARROZZERIA _____, in persona del legale rappresentante, contro SOCIETÀ' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI così provvede:

Dichiara tenuta e condanna la SOCIETÀ' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CARROZZERIA _____

_____ la residua somma di € 1.049,54, al netto di quanto corrisposto ante causam oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, interessi calcolati, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata.

Dichiara tenuta e condanna la SOCIETÀ' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI,, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione a favore della società attrice delle spese di giudizio, che liquida in € _____, e € 173,80 esposti (di cui € 125,00 per c.u. ed € 48,80 per mediazione) oltre rimb. Forfet, 15%, CPA e IVA come per legge, importi tutti da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

Sentenza esecutiva ex lege.